REGOLAMENTO (CEE) N. 2062/88 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 664/88 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicatarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regolamento (CEE) n. 723/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/87 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 664/88 della Commissione [3] prevede la prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che, viste le risorse finanziarie disponibili per tali azioni, è necessario destinare una parte dei fondi ad un progetto mirante alla promozione del consumo dei prodotti lattieri a livello europeo e nel settore sanitario; che si ravvisa altresì l'utilità del finanziamento di un progetto allo scopo di esaminare l'opportunità della creazione di un simbolo comunitario per la promozione dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 664/88 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il testo del seguente comma:

« Sono inoltre incentivate le azioni tendenti:

— a sostenere la promozione del consumo dei prodotti lattiero-caseari a livello europeo e nel settore sanitario;

— a esaminare l'opportunità della creazione di un simbolo comunitario per la promozione dei prodotti lattiero-caseari.

A tal fine la Commissione indice una gara. ».

2) All'articolo 2, paragrafo 1 i termini « paragrafi 1 e 2 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2 ».

3) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Il finanziamento comunitario è limitato al 90 % delle spese. Tuttavia, il contributo è portato al 100 % per le azioni destinate alla promozione del burro concentrato e per le azioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma. ».

4) All'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e all'articolo 8, paragrafo 1 i termini « paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « paragrafo 1, primo comma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 32.
[3] GU n. L 69 del 15. 3. 1988, pag. 13.